

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

n. 101 del 09-06-2021

Oggetto: FORNITURA DI N.25 PLAFONIERE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDIF SPA E IMPEGNO DI SPESA
--

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende acquistare plafoniere stradali (n. 10 da 36 W e n. 15 da 55 W) per sostituire quelle non funzionanti;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore ad € 75.000,00;

RICHIAMATA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26.10.2016 relativa alle *Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145).

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

-non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d. Lgs. 76/2020, per determinazioni di affidamento adottate entro il 30 giugno 2023, si procede in deroga agli articoli 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 2, lettera a, del D. Lgs. 76/2020 che, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede le seguenti modalità: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

RILEVATO che l'impresa EDIF spa con sede in via Valadier, 14/16, Corridonia, P.IVA 00644380438, risulta essere un'impresa specializzata nel settore e si è resa immediatamente disponibile ad assumere l'incarico in argomento presentando un preventivo pari ad € 3.942,50 IVA esclusa per un importo complessivo di € 4.809,85 IVA inclusa;

DATO ATTO che dopo attenta verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta tramite un'indagine di mercato effettuata mediante comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe. La medesima ditta è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, per un valore unitario comunque modico;

CONSTATATO che la suddetta è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

CONSIDERATO che la spesa pari a € 4.809,85 iva e oneri compresi trova copertura con i fondi di cui al CAP. 341 e 2004/1 del bilancio 2021;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti”*;

ACQUISITO il modello di dichiarazione DGUE della ditta EDIF spa di Corridonia (MC) resa ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 53 comma 13-ter del D. lgs. n. 165/2001 circa l'inesistenza dei motivi di esclusione all'esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”* e che pertanto, per ciascun anno solare, si procederà ad effettuare una quota significativa di controlli a campione, in relazione agli affidamenti diretti operati, in attesa della redazione di un apposito regolamento;

DATO ATTO che, secondo l'articolo 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018, sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle

verifiche disposte ed in particolare;

- Controllo effettuato sul **casellario informatico ANAC** in data 04/06/2021, da cui è risultato che non ci sono annotazioni a carico della ditta EDIF spa di Corridonia (MC);
- Valutato che il contratto di cui trattasi non prevede l'acquisizione della documentazione antimafia in quanto l'attività oggetto dell'incarico ha un importo complessivo non superiore a 150.000 euro e non rientra tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come definito nell'art. 53 della Legge n.190 del 6/11/2012 e s.m.i.;
- **DURC** Documento unico di regolarità contributiva protocollo INAIL_26108245 con scadenza 12/06/2021;
- Valutato che la ditta EDIF spa di Corridonia (MC) ha eseguito forniture analoghe conseguendo risultati congrui ed adeguati;

CONSIDERATO CHE si può procedere pertanto all'affido definitivo della fornitura di plafoniere stradali a favore della ditta EDIF spa con sede in via Valadier, 14/16, Corridonia, P.IVA 00644380438, al prezzo netto di € 3.942,50 IVA esclusa, per l'importo complessivo di € 4.8909,85 IVA inclusa;

VISTO CHE l'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che il contratto con la ditta aggiudicatrice è stipulato *“in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

VISTO INOLTRE CHE, le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;*

l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto";

CONSIDERATO CHE si potrà procedere pertanto alla stipula del contratto di aggiudicazione della fornitura di plafoniere stradali con la ditta EDIF spa si Corridonia (MC), mediante lo scambio di apposita lettera commerciale;

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura di fornitura di plafoniere stradali;
- l'oggetto del contratto è: la fornitura di n. 10 di plafoniere stradali da 36 W e n. 15 di plafoniere stradali da 55 W;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con CIG ZE3320E528;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno"*;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che *"a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*;

VISTA la nota operativa ANCI per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici in base alla quale:

- *"a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e*

informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD”

-“in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri”;

RITENUTO pertanto, nelle more del perfezionamento di una piattaforma digitale, di poter utilizzare mezzi di comunicazione elettronici alternativi per le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura di affidamento;

RITENUTO, infine, di dover adempiere agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **DARE ATTO** di aver svolto un’indagine di mercato mediante comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe onde ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per il servizio sopra citato;
- 3) di **AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa EDIF spa con sede in via Valadier, 14/16, Corridonia, P.IVA 00644380438 la fornitura di plafoniere stradali (n. 10 lampade da 36 W e n. 15 lampade da 55 W), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- 4) di **STIPULARE** il contratto, con lo studio affidatario, mediante: corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016) sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida ANAC;
- 5) di **PRENDERE E DARE ATTO** che l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 4.803,75, IVA e oneri compresi;
- 6) di **IMPEGNARE**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio di esercizio 2021 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2021
----------------	------

Cap./Art.	341 – 2004/1	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZE3320E528	CUP	
Creditore	EDIF spa di Corridonia				
Causale	Fornitura di plafoniere stradali (n. 10 lampade da 36 W e n. 15 lampade da 55 W)				
Modalità finan.	Fondi propri				
Imp./Pren. n.	118 – 117 del 2021	Importo	€ 4.809,85	Frazionabile in 12	NO

- 7) di **PRECISARE**, sin da ora, che:
- i tecnici affidatari dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
 - in sede di contratto sarà prevista un’espressa clausola risolutiva (ovvero di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, dall’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) di **RENDERE NOTO** ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 5 della l. n. 241/90 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Storani Enrico;
- 10) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
- 11) di **DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. 117 del 09-06-2021 di euro 1.620,00

Impegno n. 118 del 09-06-2021 di euro 3.189,85

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-06-2021 al 27-06-2021
li, 12-06-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA